

COMUNE DI TORPÈ



COMUNE DI TORPÈ'

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 18 Del 26/03/2019	Oggetto: Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale 2019 – 2021 – Piano annuale delle assunzioni 2019 – Ricognizione delle condizioni di sovrannumero e di eccedenza del personale anno 2019.
---------------------------------------	---

L'anno addì **ventisei** del mese **marzo** alle ore 15,00, nella Sala Consiliare del Comune di Torpè , convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
CABRAS OMAR	SINDACO	SI
MARRAS SALVATORE ANTONIO	VICE SINDACO	NO
BUCCHERI LAURA	ASSESSORE	SI
DODDO SAMUEL	ASSESSORE	SI
SANNA MARTINO GIOVANNI	ASSESSORE	SI

Totale Presenti 4 Totale Assenti 1

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

La Giunta Municipale

Visti:

- l'art. 39 della legge n. 449/1997, cd legge finanziaria 1998, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'articolo 48, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che sono di competenza della giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del sindaco o del consiglio;
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Considerato che:

- sulla base del testo dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 la dotazione organica può essere modificata sulla base della programmazione del fabbisogno del personale, nel rispetto dei vincoli dettati dalla stessa disposizione;
- sulla base delle previsioni di cui al citato D.Lgs. n. 75/2017, sono state emanate le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018);
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

Richiamato, inoltre, l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

" 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area";

Rilevato, pertanto, che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

Atteso dunque che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali: pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici; prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015; prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Preso atto delle innovazioni legislative apportate all'art. 1 comma 228 dalla L.F. 208/2015; dall'art. 22, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 in materia di capacità assunzionali "228. *Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come*

individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”;

Richiamato il Documento unico di programmazione DUP 2019/2021 relativamente agli obiettivi di mandato ed in vista del suo aggiornamento per il triennio 2019/2021;

Richiamato il Fabbisogno del personale 2018/2020, adottato con Delibera di G.C. n. 26 del 29/03/2018;

Considerato che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale, in quanto:

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale;
 - ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l'anno 2018, e per l'anno 2019 si prospetta il medesimo risultato, come rilevato dai dati relativi al monitoraggio sul pareggio di bilancio con riferimento al secondo semestre 2018;
 - la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2018 è stata inferiore a quella media del triennio 2011/2013, (il limite di spesa della media del triennio 2011-2013 è pari a € 420.350,09);
 - ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2019/2021 in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione G.C. n 18 del 26/03/2019
 - ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, comma 2, lett.c., D.L. n. 66/2014);
 - ha approvato con delibera C.C. n. 8 del 12/04/2018 il Bilancio di Previsione 2018/2020 e con delibera di C.C. n. 9 del 24/05/2018, il Rendiconto di Gestione 2017, ed ha provveduto all'invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dall'approvazione (articolo 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/20
- al 31.12.2018, questo Comune ha 2842 abitanti, e 12 dipendenti a tempo indeterminato.

Rilevato che con D.M. del 25/01/2019 l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2019/2021 è differita al 31/03/2019;

Dato atto che nel corso dell'esercizio anno 2019 dal primo del mese di Agosto saranno collocate a riposo n. 2 unità;

Dato atto che, l'Amministrazione Comunale prevede la copertura del posto vacante Cat C. – Servizio Elettorale – procedendo al trasferimento e al potenziamento delle ore da n. 18 ore a n. 30 ore settimanali di un vigile urbano in servizio, la dipendente ZIROTTU Mara, Cat C a tempo indeterminato, e dal 1° Agosto si procederà all'avvio di un nuovo vigile Cat C a n 18 ore settimanali a tempo indeterminato , attingendo dalla graduatoria in corso di validità;

Le economie del posto vacante - Cat. D1 – Demografici - Anagrafe – Stato Civile – Elettorale, della dipendente SULAS Irene, Responsabile del Servizio suddetto e delle n.6 (sei) ore settimanali , del posto vacante Cat C. -Servizio Elettorale, saranno destinate ai seguenti servizi:

1. Area Servizi Demografici - Anagrafe – Stato Civile – Elettorale - Cat, D1 – Part-Time n.18 ore settimanali – Tempo indeterminato;
2. Area Tecnica - Ing/Arch – Cat. D1 – Part- Time n.18 ore settimanali – Tempo indeterminato;
3. Area Amministrativa – Ufficio Protocollo - Potenziamento da n. 29 ore settimanale a n.32 ore settimanali, per un aumento complessivo di n. 13 ore mensili;
4. Area Vigilanza - Vigile Urbano – Potenziamento da n.18 ore settimanali a n. 21 ore settimanali, per un aumento complessivo di n.13 ore mensili;

Visto l'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, l'articolo 39 della legge n. 449/1997 e gli articoli 7 ed 8 del CCNL 1 aprile 1999 in tema di relazioni sindacali;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico Contabile, Rag. Spanu Giovanna, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- Di approvare quanto espresso in premesso;

-Di dare atto che nel corso dell'esercizio anno 2019 dal primo del mese di Agosto saranno collocate a riposo n. 2 unita';

-Di dare atto che, l'Amministrazione Comunale prevede la copertura del posto vacante Cat C. – Servizio Elettorale – procedendo al trasferimento e al potenziamento delle ore da n. 18 ore a n. 30 ore settimanali di un vigile urbano in servizio, la dipendente ZIROTTU Mara, Cat C a tempo indeterminato, e dal 1° Agosto si procederà all'avvio di un nuovo vigile Cat C a n 18 ore settimanali a tempo indeterminato , attingendo dalla graduatoria in corso di validità;

Le economie del posto vacante - Cat. D1 – Demografici - Anagrafe – Stato Civile – Elettorale, della dipendente SULAS Irene, Responsabile del Servizio suddetto e delle n.6 (sei) ore settimanali, del posto vacante Cat C. -Servizio Elettorale, saranno destinate ai seguenti servizi:

5. Area Servizi Demografici - Anagrafe – Stato Civile – Elettorale - Cat, D1 – Part-Time n.18 ore settimanali - n. 72 mensili;
6. Area Tecnica - Ing/Arch – Cat. D1 – Part- Time n.18 ore settimanali - n. 72 mensili;

7. Area Amministrativa – Ufficio Protocollo - Potenziamento da n. 29 ore settimanale a n.32 ore settimanali, per un aumento complessivo di n.13 ore mensili;
8. Area Vigilanza - Vigile Urbano – Potenziamento da n.18 ore settimanali a n. 21 ore settimanali, per un aumento complessivo di n.13 ore mensili;

Pertanto nell'anno 2020 è prevista l'assunzione a tempo indeterminato derivanti dalle cessazioni 2019;

ANNO 2021: 100% delle cessazioni 2020;

- Di dare atto di che il Comune di Torpè rispetta il tetto della spesa del personale per l'anno 2019 e di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Programma triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione;

- di dare atto che le assunzioni di cui trattasi risultano programmate nel rispetto dei vincoli di spesa dettati dal legislatore;

- di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali;

-di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti, Dott. Gregorio Mezzettieri;

- Di trasmettere il presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica in applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 75/2017 ed alle modalità operative indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 18/2018;

-

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco

F.to Arch. Cabras Omar

Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Deledda Graziella

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: favorevole



Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Graziella Deledda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo pretorio on-line dell'ente per la durata di **quindici giorni** dal **26/03/2019** al **10/04/2019** .

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **26/03/2019** perché:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);



Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all'originale